Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | Roma — Venerdì, 20 luglio | Numero 171

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

AVVISO.

CONCORSO per titoli fra gl'impiegati dell'Amministrazione centrale dello Stato per un posto di ufficiale di concetto di 3ª classe nella segreteria del Senato, con lo stipendio annuo di L. 4000 minimo e 5000 massimo, raggiungibile mediante cinque aumenti triennali, L. 200 ciascuno, computabili dalla prima ammissione in servizio dello Stato, oltre all'indennità di residenza stabilita dalla legge 3 luglio 1902, n. 248.

Titoli per l'ammissione: 1° fede di nascita, da cui risulti l'età non superiore ai 30 anni; 2° laurea in giurisprudenza; 3° fedina penale; 4° certificato medico di robusta costituzione.

Titoli di preferenza: il conoscere una o più lingue moderne da comprovarsi, occorrendo, mediante una prova scritta o verbale; pubblicazioni o lavori eseguiti in servizio dello Stato.

Roma, 20 luglio 1917.

Le domande dovranno pervenire all'ufficio di segreteria del Senato non oltre il 15 settembre 1917.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1065 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge l'allegato decreto Reale 31 dicembre 1914, n. 1465, e gli allegati decreti Luogotenenziali 30 maggio 1915, n. 853; 5 giugno 1915, n. 856; 11 e 25 luglio 1915, nn. 1110 e 1174; 26 settembre 1915, n. 1468; 14, 17 e 21 ottobre 1915, nn. 1531, 1591 e 1533; 14, 18 e 28 novembre 1915, nn. 1657, 1669 e 1672.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO — MEDA — BONOMI — RAINERI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

N. 1465 della raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 22 settembre 1914, n. 1028, col quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa depositi e prestiti per metterla in grado di concedere alle provincie ed ai comuni mutui a saggio di favore, destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche e da effettuarsi con procedimento abbreviato, allo scopo principalmente di procurare lavoro ai disoccupati;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini nel decreto stesso

indicati per dar tempo alle Provincie ed ai Comuni di provvedere al regolare allestimento degli atti relativi ai predetti mutui e di iniziare i lavori anche a primavera nell'interesse delle classi lavoratrici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine prefisso dall'art. 3 del Nostro decreto 22 settembre 1914, n. 1028, alle Provincie ed ai Comuni per deliberare l'esecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 2 del decreto medesimo, è prorogato fino a tutto il 28 febbraio 1915. Il termine entro il quale, giusta il successivo art. 6, le Provincie ed i Comuni debbono avere iniziato i lavori, sotto pena di decadenza dalla concessione dei mutui per la esecuzione dei lavori stessi, è prorogato a tutto il 30 giugno 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 853 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 16 del R. decreto 18 aprile 1915, n. 572, da convertirsi in legge;

Visto il R. decreto 19 luglio 1914, n. 843, da convertirsi in legge col quale furono prorogate, a tutto l'esercizio finanziario 1914-915, le disposizioni di quello 17 luglio 1913, n. 962, riguardanti concessione di indennità di disagiata residenza ai funzionari civili di ruolo dello Stato ed agli impiegati e salariati delle altre Amministrazioni pubbliche che prestano servizio nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Riconosciuta l'opportunità di continuare a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1915-916, ai funzionari, impiegati e salariati predetti una indennità equivalente alla metà di quella stabilita pel 1914-915, col citato R. decreto n. 843 del 1914, escludendo dal beneficio i funzionari tutti che godono di uno stipendio annuo superiore alle L. 5000;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai funzionari civili di ruolo dello Stato ed agli impiegati e salariati delle altre Amministrazioni pubbliche che prestano servizio nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5,000, è concessa, per l'esercizio finanziario 1915-916, una indennità di disagiata residenza pari alla metà di quella autorizzata con R. decreto 17 luglio 1913, n. 962, le cui disposizioni vennero prorogate al 1914-915 con R. decreto 19 luglio 1914, n. 843.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto a stanziare nei bilanci dei vari Ministeri i fondi necessari per il pagamento delle indennità predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 856 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto in data 22 settembre 1914, n. 1028, col quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa dei depositi e prestiti, per metterla in grado di concedere alle Provincie ed ai Comuni mutui a saggio di favore, destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche e da effettuarsi con procedimento abbreviato, allo scopo principalmente di procurare lavoro ai disoccupati;

Veduto il R. decreto in data 31 dicembre 1914, n. 1465, che proroga i termini stabiliti dagli articoli 3 e 6 del precitato R. decreto 22 dicembre 1914;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine entro il quale, giusta il sopracitato R. decreto 31 dicembre 1914, le Provincie e i Comuni debbono, sotto pena di decadenza dalla concessione dei relativi mutui, avere iniziato i lavori;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale, giusta l'art. 6 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, le Provincie e i Comuni debbono avere iniziati i lavori, sotto pena di decadenza della concessione dei mutui per la esecuzione dei lavori stessi, già prorogato col R. decreto 31 dicembre 1914, n. 1465, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 1110 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, richiamato in vigore con l'art. 9 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476;

Riconosciuta la necessità di aumentare della somma di lire dieci milioni il fondo di lire quarantadue milioni di cui ai RR. decreti 21 gennaio e 29 aprile 1915, nn. 27 e 574, per destinarla ad opere urgenti da eseguirsi, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e col ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In aggiunta al fondo di quarantadue milioni di cui ai Regi decreti 21 gennaio e 29 aprile 1915, nn. 27 e 574, è autorizzata l'assegnazione di lire dieci milioni per provvedimenti ed opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Detta somma viene inscritta al capitolo n. 261-*bis*: « Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 », da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1915-916.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 1174 della raccola ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la Sovrana determinazione in data 10 luglio 1915, con la quale si stabilisce un contributo di L. 150.000 a carico degli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano, Napoli, Torino e Venezia a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra;

Ritenuto che tale contributo è da prelevare dal fondo degli avanzi degli esercizi 1914-915 e retro;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo scopo di contribuire nelle spese determinate da provvedimenti a favore delle famiglie dei richiamati alle armi ed in quelle altre di assistenza civile in dipendenza della guerra, nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano, Napoli, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario 1915-916, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Allegato al decreto Luogotenenziale del 25 luglio 1915, n. 1174.

Tabella delle variazioni ai bilanci degli Economati generali dei benefizi vacanti di Firenze, Milano, Napoli, Torino, Venezia, per l'esercizio finanziario 1915-916.

Economato generale di Firenze.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-915 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + L. 50.000.

Spesa.

Cap. 20-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + L. 50.000.

Economato generale di Milano.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-915 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + L. 10.000.

Spesa.

Cap. 19-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + L. 10.000.

Economato generale di Napoli.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-915 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + L. 30.000.

Spesa.

Cap. 20-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + L. 30.000.

Economato generale di Torino.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-915 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + L. 50.000.

Spesa.

Cap. 20-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + L. 50.000.

Economato generale di Venezia.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-915 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + L. 10.000.

Spesa.

Cap. 20-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra», + L. 10.000.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il ministro di grazia, giustizia e culti: ORLANDO.

N. 1468 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, richiamato in vigore con l'art. 9 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476;

Ritenuta la necessità di corrispondere una indennità di disagiata residenza agli impiegati e salariati degli enti locali danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Considerato che dal fondo di 30 milioni autorizzato dall'art. 1 del citato Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, vennero, a tutt'oggi, effettuate prelevazioni per l'importo di L. 28.969.200, sì che rimangono disponibili L. 1.030.800;

Ritenuta l'opportunità di prelevare la somma occorrente, per la corresponsione della indennità in parola, dall'indicato fondo residuo di L. 1.030.800;

Visto il decreto-legge 11 febbraio 1915, n. 109, col quale si dispone che ai Comuni compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, sia corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920, per la parte delle spese obbligatorie;

Ritenuta l'opportunità di inscrivere l'ammontare della indennità in questione allo stesso capitolo cui vengono assegnate le somme occorrenti per tale pareggio e di attribuire al capitolo stesso anche le indennità da corrispondersi alle provincie di Aquila, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo, nonchè ai Comuni di cui ai Regi decreti, nn. 71, 118 e 543 del 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni dei Comuni compresi nell'elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72, sono autorizzate a corrispondere ai propri impiegati e salariati i cui posti siano compresi nelle piante organiche, già approvate anteriormente alla data del presente decreto, una indennità mensile, pari a due terzi dello stipendio mensile, dal 13 gennaio al 30 aprile 1915, ed una indennità mensile, pari alla metà della precedente, dal 1° maggio al 31 dicembre stesso anno.

Le amministrazioni dei Comuni compresi negli elenchi approvati coi RR. decreti 7 febbraio 1915, n. 71, 14 febbraio 1915, n. 118 e 22 aprile 1915, n. 543, sono autorizzate a corrispondere ai propri impiegati e salariati, pei due periodi di tempo suddetti, una indennità rispettivamente pari ad un terzo e ad un sesto dello stipendio mensile.

Le amministrazioni delle provincie di Aquila, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo sono autorizzate a concedere la stessa indennità ai propri impiegati e salariati residenti nei Comuni compresi negli elenchi indicati nel presente articolo, ed i cui posti sono compresi nelle piante organiche debitamente approvate anteriormente alla data del presente decreto.

Il pagamento delle indennità è subordinato alla condizione della prestazione del servizio, ed avrà luogo a rate mensili posticipate.

Art. 2.

La spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui all'articolo 1, da prelevarsi dal fondo di 30 milioni di cui al R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, farà carico al capitolo n. 189-VI « Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni indicati nello elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la somma necessaria a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920, per la parte delle spese obbligatorie, in quanto non basti all'uopo il rimborso delle sovrimposte come è stabilito dall'art. 6, penultimo comma, del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (R. decreto 11 febbraio 1915, n. 109). Corresponsione alle provincie di Aquila, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo, nonchè ai Comuni compresi negli elenchi di cui ai Regi decreti 7 e 14 febbraio e 22 aprile 1915, nn. 71, 118 e 543 della somma occorrente per il pagamento delle indennità di disagiata residenza agli impiegati e salariati residenti nei Comuni inclusi negli elenchi suindicati », da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1915-916, con lo stanziamento di lire settecentomila (L. 700.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 1531 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, richiamato in vigore con l'art. 9 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476;

Riconosciuta la necessità di aumentare della somma di lire dieci milioni il fondo di lire cinquantadue milioni di cui ai Regi decreti 21 gennaio, 29 aprile e 11 luglio 1915, nn. 27, 574 e 1110, per destinarla ad opere urgenti da eseguirsi, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio, ministro per l'interno, e col ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In aggiunta al fondo di cinquantadue milioni di cui ai Regi decreti 21 gennaio, 29 aprile e 11 luglio 1915, nn. 27, 574 e 1110, è autorizzata l'assegnazione di lire dieci milioni (L. 10,000,000) per provvedimenti ed opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Detta somma viene inscritta al capitolo numero 261-*bis* « Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 », istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1915-916.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 1591 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto Reale 21 dicembre 1911, n. 1471, con cui vengono determinati provvedimenti a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali, dei privati e degli Istituti pubblici di beneficenza danneggiati dai nubifragi, dalle alluvioni, dalle mareggiate dell'estate-autunno 1911, nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Napoli, Cagliari e Sassari e dall'eruzione dell'Etna del settembre e dal terremoto dell'ottobre 1911 in provincia di Catania di cui alle lettere *b* e *d* dell'art. 1;

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 772, che, dopo aver convertito in legge il decreto medesimo, con gli articoli 6, 12, 13, 14, 15 e 21, reca disposizioni integrative di quelle con esso dettate a favore dei danneggiati dalle calamità predette;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle anzidette disposizioni approvato con R. decreto 1° maggio 1913, n. 514;

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761, che, con l'art. 19, ha prorogato fino al 30 giugno 1915 il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei prestiti di cui all'art. 5 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri, segretari di Stato per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato fino al 30 giugno 1916 il termine stabilito con l'articolo 63 del regolamento approvato con R. decreto 1° maggio 1913, n. 514, e già prorogato con l'art. 19 della legge 19 luglio 1914, numero 761, per la presentazione da parte delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi di Comuni, delle domande intese ad ottenere il conseguimento dei prestiti di cui all'art. 5 del decreto Reale 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CAVASOLA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 1533 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 24 del R. decreto 18 giugno 1914, n. 700;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando in ogni altra sua parte il disposto con l'art. 24 del R. decreto 18 giugno 1914, n. 700, il trasporto nel bilancio del Ministero del tesoro dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione in Messina e in Reggio Calabria di case ad uso degli impiegati dello Stato, sarà effettuato a decorrere dal 1° luglio 1915.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI — DANEO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 1669 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Reale decreto in data 22 settembre 1914, n. 1028, col quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa dei depositi e prestiti per metterla in grado di concedere alle Provincie ed ai Comuni mutui a saggio di favore, destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche e da effettuarsi con procedimento abbreviato, allo scopo principalmente di procurare lavori ai disoccupati;

Veduto il Nostro decreto 5 giugno 1915, n. 856, che proroga il termine stabilito dall'art. 6 del precitato Reale decreto 22 settembre 1914;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine entro il quale, giusta il sopracitato Nostro decreto 5 giugno 1915, le Provincie ed i Comuni debbono, sotto pena di decadenza dalla concessione dei relativi mutui, avere iniziato i lavori;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro, segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale, giusta l'art. 6 del Reale decreto 22 settembre 1914, n. 1028, le Provincie ed i Comuni debbono avere iniziati i lavori, sotto pena di decadenza della concessione dei mutui per la esecuzione dei lavori stessi, già prorogato col Reale decreto 31 dicembre 1914, n. 1465, e col Nostro decreto 5 giugno 1915, numero 856, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1916.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CIUFFELLI — CARCANO.

Visto: *Il guardasigilli,* ORLANDO.

N. 1657 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di semplificare i servizi delle varie Amministrazioni dello Stato, tra i quali quelli relativi alle spese che si pagano sopra ruoli e alla emissione di buoni sopra mandati a disposizione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli appresso indicati articoli del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con decreto Reale 17 febbraio 1884, n. 2016 (sezione 3ª), sono sono introdotte le seguenti variazioni ed aggiunte:

Art. 22. — Nel primo comma sono soppresse le parole «provvede al pagamento delle spese fisse».

Art. 43. — Nel primo comma sono soppresse le parole «a matrice».

Art. 55. — Al primo comma è sostituito il seguente: «Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di altri simili, d'importo e scadenze determinati, può eseguirsi sopra ruoli; colla guida dei quali ne viene disposto il pagamento nel limite di somma e alle scadenze indicate nei ruoli stessi. I ruoli per le pensioni sono emessi dal ministro del tesoro in base al decreto della Corte dei conti che assegna la pensione. Quelli delle altre spese fisse sono emessi dai Ministeri competenti e, rivestiti delle formalità dei mandati, sono inviati alla Corte dei conti per la registrazione. Il regolamento determina i modi da seguire nella esecuzione dei pagamenti d'ogni specie di spesa fissa».

Art. 57. — Nel primo comma sono soppresse le parole: «ruoli di spese fisse».

Art. 58. — È aggiunto il seguente comma: «Sono pure sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, col beneficio di cui al capoverso dell'art. 67 della presente legge, tutti gli ordinatori secondari di spese fisse, compresi i capi delle magistrature, personalmente responsabili dell'esattezza delle liquidazioni delle spese e dei relativi ordini di pagamento, nonchè della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori».

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo andranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 1916 e nel frattempo saranno emanate le nuove norme regolamentari riguardanti il servizio delle spese fisse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 1672 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671:

Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1897, n. 2, 8 luglio 1904, n. 346, e 17 settembre 1910, n. 822;

Ritenuta la necessità di adottare opportune disposizioni al fine di evitare eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In luogo delle disposizioni contenute nel decreto Reale 4 gennaio 1897, n. 2; negli articoli 1, 2 e 3 del decreto Reale 8 luglio 1904, n. 346, e negli articoli 2, 5 e 9 del decreto Reale 17 settembre 1910, n. 822, le quali rimangono abrogate, saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti sono designati i funzionari capi di servizio autorizzati ad assumere impegni a carico del bilancio.

Nei decreti anzidetti sono anche indicate le spese per le quali la facoltà di impegnare il bilancio venga riservata al ministro.

Il capo ragioniere che, nella registrazione di impegni definitivi, si avvede della mancata o ritardata notificazione di impegni provvisori, dai quali sia nato un vincolo per l'Amministrazione prima della loro comunicazione alla ragioneria, deve renderne inteso il ministro, dal quale dipende, e contestare per iscritto il fatto al capo di servizio responsabile.

Art. 3.

Il capo ragioniere riferisce, ogni mese, al ministro da cui dipende, lo stato degli impegni per ciascun capitolo del bilancio. Ogni qualvolta venga a cognizione di una richiesta di impegno eccedente il limite delle autorizzazioni ha l'obbligo di darne notizia al ministro, il quale se occorrono ulteriori provvedimenti, la comunica al ministro del tesoro.

Art. 4.

Entro i primi quindici giorni di ogni mese ciascuna ragioneria ministeriale compila la situazione degli impegni provvisori e di quelli definitivi a tutto il mese precedente; e non più tardi del giorno 20, la detta situazione verrà trasmessa al rispettivo ministro, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) e alla Corte dei conti.

Art. 5.

I capi di servizio ed i capi ragionieri, presunti responsabili di assunzione o di notazione di impegni in eccedenza al fondo autorizzato, sono deferiti per iniziativa del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro, al giudizio disciplinare di uno speciale Consiglio composto del sottosegretario di Stato della rispettiva Amministrazione, presidente, di un consigliere di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

Il detto Consiglio, accertata la responsabilità, pronuncia il giudizio applicando una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura, però, non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi.

Per il procedimento disciplinare sono osservate, in quanto sieno applicabili, le norme dell'articolo 48 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693, e degli articoli dal 56 al 62 del regolamento relativo.

Contro il deliberato del Consiglio di disciplina è ammesso il ricorso al Consiglio dei ministri, il quale decide in via definitiva.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme e le modalità che saranno stabilite di concerto fra il ministro dei lavori pubblici e quello del tesoro.

Art. 7.

Durante lo stato di guerra le disposizioni del presente decreto non saranno applicabili per le Amministrazioni della guerra e della marina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: *Il ministro del tesoro:* CARCANO.

Il numero 1122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1987, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di seconda classe nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro; 17 gennaio 1897, n. 9, e 3 marzo 1898, n. 47, per le guarentigie e il risanamento della circolazione cartacea;

Veduto il regolamento sui biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, col quale furono stabiliti i segni distintivi e caratteristici dei biglietti di Stato da L. 5, modificati poi coi RR. decreti 2 aprile 1905, n. 117; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281, e col decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 916;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da L. 5 per rifornire il fondo di scorta occorrente al cambio di quelli logori e danneggiati dello stesso taglio che si ritirano dalla circolazione;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di un nuovo quantitativo di biglietti di Stato da L. 5 del tipo attuale per centocinquanta milioni di lire (L. 150.000.000) occorrenti per rifornire il fondo di scorta per cambio di quelli logori e danneggiati dello stesso taglio.

Tali biglietti avranno i segni distintivi e caratteristici stabiliti col R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, e modificati poi con gli altri decreti Reali e Luogotenenziali sopra citati.

I biglietti stessi saranno in numero di trenta milioni, suddivisi in trecento serie composte, ciascuna, di centomila biglietti numerati progressivamente da 1 a 100.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 luglio 1917.

Per il ministro: BROFFERIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486, sui provedimenti di finanza e di tesoro; 17 gennaio 1897, n. 9, e 3 marzo 1898, n. 47, per le guarentigie e il risanamento della circolazione cartacea:

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, col quale furono stabiliti i segni distintivi e caratteristici dei biglietti di Stato da L. 10, modificati poi dagli altri decreti Reali 1° agosto 1889, n. 6360; 11 settembre 1892, n. 495; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281 e col decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 916;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da L. 10 per rifornire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di un nuovo quantitativo di biglietti di Stato da L. 10 del tipo attuale per cento milioni di lire (L. 100.000.000) occorrente a rifornire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori e danneggiati dello stesso taglio che si ritirano dalla circolazione.

Tali biglietti avranno i segni distintivi e caratteristici stabiliti col R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, e modificati con gli altri decreti Reali e Luogotenenziali sopra citati.

I biglietti stessi saranno in numero di dieci milioni, suddivisi in cento serie, composte ciascuna di centomila biglietti numerati progressivamente da 1 a 100.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 luglio 1917.

Per il ministro: BROFFERIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;

Visto il decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915, n. 764;

Visto il decreto Luogotenenziale del 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il decreto Luogotenenziale del 31 ottobre 1915, n. 1589;

Visto il decreto Luogotenenziale del 28 novembre 1915, n. 1723 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 303);

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1916, n. 424;

Visto il decreto Luogotenenziale del 3 dicembre 1916, n. 1693;

Visto il decreto Ministeriale del 29 dicembre 1916 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 306);

Visto il decheto Ministeriale del 15 febbraio 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 41;

Visto il decreto del Comitato pei combustibili nazionali del 14 giuno 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 143;

Allo scopo di disciplinare la produzione degli estratti tannici ed assicurare l'approvvigionamento delle concerie;

Decreta:

Art. 1.

Il legno di castagno che si produce nel territorio del Regno resta specialmente riservato alla fabbricazione degli estratti tannici, ad eccezione delle ramaglie, la cui grossezza sia inferiore a centimetri otto di diametro, e dei tronchi destinati come legname da costruzione, e salvi i casi di eccezionale deroga, stabiliti di volta in volta, dal Comitato dei combustibili nazionali.

Art. 2.

Per quanto riguarda le obbligazioni di acquisto e vendita di legno di castagno e di estratti tannici, dalla data della pubblicazione del presente decreto, a qualunque stadio di esecuzione si trovino, sia per merce esistente, sia per merce da prodursi, saranno sottoposte alle disposizioni del decreto Luogotenenziale n. 734 del 30 maggio 1915.

Fanno eccezione i contratti in corso per l'approvvigionamento del legno di castagno alle fabbriche di estratti tannici.

Art. 3.

Gli estratti tannici prodotti nelle fabbriche del Regno saranno tenuti a disposizione del Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici amministrativi) il quale, in base alla produzione mensile delle singole fabbriche di estratti, ne farà l'assegnazione ai conciatori.

Art. 4.

I prezzi di vendita dell'estratto di castagno sono fissati nella misura seguente:

L. 1,60 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del filtro per l'estratto naturale e per quello concentrato, puri;

L. 1,80 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno puro decolorato.

I prezzi sopra indicati s'intendono per merce resa franca stazione partenza, imballaggio perduto.

Art. 5.

È vietata nel Regno la produzione e la vendita di estratti tannici miscelati, di qualsivoglia natura, destinati all'industria conciaria.

Gli estratti tannici dovranno essere ceduti sotto la denominazione del vegetale che serve a fabbricarli, e dovranno portare l'indicazione della percentuale di tannino che contengono.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 7.

I contravventori al presente decreto saranno puniti a mente dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693.

Roma, 19 luglio 1917.

Il ministro: GIARDINO.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Luogotenenziali 22 marzo 1917, n. 533, e 29 aprile 1917, n. 725;

Vista la decisione favorevole della Commissione centrale di revisione dei reclami sulle privative industriali in data 19 giugno 1917, in merito alla istanza presentata il 24 maggio 1917 dalla Società anonima officine meccaniche Stigler, sede in Milano;

Decreta:

Durante l'attuale stato di guerra sono concesse alla Società anonima officine meccaniche Stigler, sede in Milano, le licenze di uso delle due privative industriali recanti i numeri del registro generale 105410 e 63719 e del registro attestati, vol. 312, n. 229, e volume 156, n. 162, e aventi per titolo « Induit pour magnètos » e « Dispositif d'allumage électro-magnétique pour moteurs à explosion », appartenenti alla ditta tedesca Robert Bosch, di Stoccarda.

Roma, 18 luglio 1917.

Per il ministro: MORPURGO.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Luogotenenziali 22 marzo 1917, n. 533, e 29 aprile 1917, n. 725;

Vista la decisione favorevole della Commissione centrale di revisione dei reclami sulle privative industriali in data 19 giugno 1917 in merito alla istanza presentata il 4 giugno 1917 dalla Ditta Società miniere scisti bituminosi di Giffoni Vallepiana Visconti D'Angelo & C. con sede in Napoli;

Decreta:

È concessa durante l'attuale stato di guerra alla Ditta Società miniere scisti bituminosi di Giffoni Vallepiana Visconti D'Angelo & C., sede in Napoli, la licenza di uso del marchio di fabbrica n. 1728 del registro generale e vol. 17 n. 54 del registro attestati, consistente nel nome « Ittiolo » già trascritto a nome della Ditta George Oelkers e successivamente trasferito alla Ditta tedesca Cordes Hermann & C., di Amburgo.

Roma, 18 luglio 1917.

Per il ministro: MORPURGO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1917:

Campisi Paolo, agente di 2ª classe delle imposte, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 16 maggio 1917 e per la durata di altri 25 giorni.

Con decreto Luogotenenziale del 21 giugno 1917:

Calderone Filippo, agente di 2ª classe delle imposte, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 16 maggio 1917 e per la durata di un mese e mezzo.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 16 luglio 1917, in Villa Verucchio, provincia di Forlì, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Verucchio.

Il giorno 16 luglio 1917, in Saint Vincent Terme, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 17 febbraio 1917:

Vedove.

Di Stefano Nunziata di Nifosi Salvatore, soldato, L. 730 — Riente Filomena di Perrone Santo, id., L. 630 — Mascoli Filomena di Tarricone Vincenzo, caporale maggiore, L. 810 — Dettorre Arcangela di Mele Domenico, soldato, L. 630 — Ferrari Rosa di Bertagna Silvio, id., L. 630 — Dalla Valle Lucia di Centomo Angelo, id., L. 630 — Troncone Vittoria di Lorenzetti Antonio, id., L. 630 — Franzese Orsola di Castaniere Giuseppe, id., L. 630 — D'Egidio Nicolina di Corella Generoso, id., L. 630 — Girelli Ester di Brugnoni Domenico, id., L. 630 — Saccomanni Caterina di Battezzi Carlo, id., L. 630 — Mastantuono Carmela di Nazzaret Donato, id., L. 630.

Bisanzio Isabella di Caruso Vincenzo, soldato, L. 630 — Belli Teresa di Longinotti Domenico, id., L. 630 — Donatiello Giovanna di Pizzuto Pietro, caporale, L. 890 — Finotto Maria di Lunardi Innocente, soldato, L. 630 — Mutti Elvira di Mutti Francesco, id., L. 680 — Buraschi Regina di Vismara Paolo, id., L. 630 — Previatti Giuseppa di Fiori Giovanni, id., L. 680 — Mazzacani Giulia di Apollonio Angelo, id., L. 630 — Mazzucco Maria di Rasile Raffaele, id., L. 630 — Cesarini Savina di Barsetti Eutichio, id., L. 630 — Albiero Cesira di Arpianti Vittorio, id., L. 630 — Minguzzi Pia di Melandri Luigi, id., L. 630 — Bimbato Carolina di Mozzo Valente, caporale, L. 840 — Pagani Maria di Guerreschi Sante, soldato, L. 630 — Gava Maria di Carlot Tommaso, id., L. 630 — Michellone Margherita di Borgogno Battista, id., L. 630 — Di Lanzo Annina di Volpe Valentino, id., L. 630 — Viotto Zefferina di Givonetto Vittore, id., L. 630 — Brambilla Teresa di Dossi Ambrogio, id., L. 630.

Narducci Rosa di Pinto Domenico, soldato, L. 630 — Pezzotti Clementina di Magni Bartolomeo, id., L. 630 — Solcia Giuseppa di Motta Celeste, id., L. 680 — Bernocco Teresa di Cogno Antonio, id, L. 730 — Cilento Maria di Brillante Ercolino, id., L. 630 — Luvisari Elisabetta di Polelli Giovanni, id., L. 630 — Di Nuzzo Marianna di Bove Vincenzo, id., L. 630 — Simonetti Maria di Marcucci Gio. Battista, caporale, L. 910 — Audisio Anna di Ghigo Anselmo, soldato, L. 630 — Renzi Filomena di Mei Vincenzo, id., L. 630 — Sampieri Laura di Corsi Amos, id., L. 630 — Iadanza Reparata di Lombardi Angelo, id., L. 630 — Fabris Giuditta di Carlevaris Noè, caporale maggiore, L. 840 — Roncalli Maria di Tasca Francesco, soldato, L. 730 — Panzera Severina di Misani Angelo, sergente, L. 1220 — Gelmini Zaira di Corradini Amedeo, soldato, L. 830 — Carlini Antonia di Saccani Aurelio, soldato, L. 680 — Acucella Maria di Stante Biase, id., L. 630 — Giacometti Maria di Conti Pietro, id., L. 730 — Savelli Angela di Capezzone Edoardo, caporale, L. 890.

Temperelli Elisa di Fiorucci Luigi, soldato, L. 680 — Severini Assunta di Maccari Antonio, id. L. 630 — Calvetti Clorinda di Toselli Serafino, id., L. 680 — Giacometti Anna di Semenzari Bernardino, id., L. 630 — Lorenzini Eleonora di Tarducci Angiolo, id., L. 630 — Mezzadri Maria di Pizzi Luigi, caporale maggiore, L. 890 — Mannucci Assunta di Ginevri Gino, soldato, L. 630 — Bassoli Amelia di Vincenzi Ettore, id., L. 630 — Mazzini Ida di Caneschi Silvio, id., L. 630 — Marsilio Rosa di Renesto Primo, id., L. 680 — Piacentino Teresa di Buzio Giuseppe, id., L. 630 — Radatti Maria di Salcuni Leonardo, caporal maggiore, L. 840 — Fedron Teresa di Fasolato Carlo, soldato, L. 630 — Guidotti Cleonice di Contini Giulio, id., L. 630 — Muttari Maria di Pancallo Michelangelo, id., L. 630 — Italiano Maria di D'Orazio Giuseppe, id., L. 630 — Bruno Angela di Ossola Giovanni, id., L. 630 — Mitrionè Angelamaria di Trivelli Michelangelo, id., L. 630.

Galeotti Maria di Protti Amilcare, caporale maggiore, L. 840 — Calomino Caterina di Carrafa Eugenio, soldato, L. 630 — Redolfi Angela di Beluzzi Giovanni, id., L. 630 — Cara Maria di Giustini Francesco, id., L. 680 — Pistoresi Maria di Galoppi Pasquale, id., L. 630 — Vergalli Virginia di Burani Adelmo, id., L. 680 — Biondi Matilde di Ferrari Anchise, id., L. 630 — Migliori Adriana di Serenari Dario, id., L. 730 — Bertucci Maria di Giorgini Dino, id., L. 630 — Indovino Vincenza di Lizzio Francesco, id., L. 630 — Paialunga Germana di Longhi Francesco, id., L. 630 — Castagno Itala di Perga Agostino, id., L. 630.

(*Continua*).

(Elenco n. 2).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
600888	3.50 0/0	177051	7 —	*Rosciolelli* Giuseppe fu Domenico, domic. a Santo Stefano di Sessanio (Aquila)	*Rusciolelli* Giuseppe fu Domenico, ecc. come contro
601247	»	178335	735 —	*Orcese* Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Luigia Bacigalupo di Domenico, vedova *Orcese*, domiciliato a Lumarzo (Genova)	*Olcese* Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Luigia Bacigalupo di Domenico, vedova *Olcese*, domiciliato a Lumarzo (Genova)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 luglio 1917. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che il 30 settembre 1917, scade l'ultima quota di ammortamento delle obbligazioni emesse dalla cessata Società della ferrovia di Novara, ciascuna del capitale nominale di L. 320, al 5 0/0 assunte in servizio dello Stato i forza dell'art. 12 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno n. 4587.

Non si farà luogo all'ultima 60ª estrazione dei titoli della specie poichè le obbligazioni non sorteggiate nelle precedenti 59 estrazioni rappresentanti un capitale nominale complessivo di L. 257,280 saranno senz'altro rimborsabili dal 1° ottobre 1917 seguendo le norme in vigore mediante restituzione dei titoli sprovvisti di cedole direttamente a questa Direzione generale per la provincia di Roma e per le altre provincie a mezzo dell'Intendenza di finanza.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle 804 obbligazioni rimborsabili per il totale ammortamento del debito.

Roma, 18 luglio 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Il direttore capo di divisione: ENRICI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 luglio 1917, in L. 139,50.

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 19 luglio 1917, da valere per il giorno 20 luglio 1917:

Franchi	125 66	Dollari	7 23
Lire sterline	34 49 1/2	Pesos carta	3 16
Franchi svizzeri	156 41 1/2	Lire oro	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Ufficio scolastico provinciale di Venezia.

A tutto il 25 agosto p. v. viene aperto il concorso a tre posti gratuiti a carico dell'erario pubblico nell'Orfanotrofio de' Gesuati pei sordomuti poveri italiani.

Gli aspiranti dovranno presentare alla segreteria dell'Ufficio scolastico provinciale entro il suddetto termine e non oltre, la istanza in carta legale da L. 1 corredata dei prescritti documenti e per qualsivoglia altro schiarimento potranno rivolgersi alla segreteria stessa.

Il R. provveditore: *A. Battistella.*

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *19 luglio 1917* — (Bollettino di guerra n. 786).

Nella notte sul 18 riparti d'assalto nemici, sostenuti da vivo fuoco di artiglieria e di mitragliatrici, attaccarono le nostre posizioni ad ovest di Versic. L'attacco fu nettamente arrestato dalle vigili nostre fanterie e dal pronto intervento delle artiglierie. Durante la giornata di ieri in regione Monte Melino (Val Giudicarie) respingemmo, mediante contrattacco, nuclei nemici che, dopo preparazione di artiglieria, avevano attaccato una nostra piccola guardia.

Le azioni di artiglieria furono più intense sulla fronte Giulia: la nostra distrusse un ridottino nemico sul Potoce (Monte Nero), disperse truppe avvistate sul rovescio di Monte Santo e disturbò movimenti di nuclei avversari e colonne di rifornimenti sulle retrovie dell'altopiano di Bansizza e del Carso; l'avversaria battè le nostre posizioni ad est di Santa Caterina, sul Dosso Faiti e al sud-ovest di Versic.

L'attività aerea fu intensa lungo tutta la fronte: un velivolo nemico, abbattuto in combattimento, precipitò nei pressi di Asiago.

Cadorna.

ROMA, 19. — Anche nelle giornate del 17 e del 18 gli aviatori furono assai attivi lungo la fronte italiana. Vari combattimenti aerei vennero impegnati nel corso dei numerosi voli di ricognizione eseguiti dall'una e dall'altra parte e tre velivoli nemici furono abbattuti: uno dal tenente Ruffo di Calabria sull'Altopiano di Ternova (undecima vittoria): l'altro dal sottotenente Baracchini presso Tolmino (decima vittoria), l'ultimo dal sergente Nardini sull'Altopiano di Asiago (terza vittoria).

Settori esteri.

La rioccupazione di Kalusz per parte degli austro-tedeschi se ha frustrato momentaneamente i tentativi dei russi contro Dolina, non ha stornato la minaccia di essi contro Stryj, ciò che vuol dire in direzione di Leopoli. L'evidenza del fatto è manifesta dai sanguinosi combattimenti che si susseguono per la conquista da parte dei belligeranti di talune alture lungo il corso medio della Lomnitza, alture che rappresenterebbero, tanto per gli uni, quanto per gli altri, una superiorità strategica incontrastata nello svolgimento delle future operazioni militari sul fronte galiziano. Perciò la lotta può considerarsi ancora in sospeso, nonostante piccoli vantaggi ottenuti ier l'altro dagli austro-tedeschi.

Incerto è, invece, l'obbiettivo che si propongono i tedeschi in Champagne, attaccando i francesi nelle loro posizioni a sud di Saint-Quentin, a nord-est di Craonne e ad est di Hurtebise. Esclusa l'ipotesi d'ulteriori conquiste territoriali, si direbbe ch'essi vogliano, in vista della difficoltosissima situazione politico-economica degli imperi centrali, ottenere a qualunque costo qualche strepitosa vittoria, che valga a dimostrare la propria non diminuita efficienza. In Piccardia, invece, non vi sono da qualche giorno che piccoli combattimenti e bombardamenti intermittenti ad est di Monchy e a sud di Lombaertzyde

In Macedonia ed in Romania continua una relativa calma, nel settore caucasico esploratori russi hanno attaccato con successo tre posti turchi a sud di Petraikale. In Mesopotamia l'attività dei belligeranti è ancora paralizzata dai grandi calori. Tuttavia gl'inglesi hanno avanzato sull'Eufrate, in direzione di Amadieh. Nell'Africa orientale gli anglo-belgi hanno riportato recentemente nuovi successi contro le forze tedesche che difendono l'ultimo lembo della colonia.

In merito all'attacco effettuato il 16 corrente da controtorpediniere britanniche contro navi mercantili tedesche nel mare del Nord, il dipartimento della marina olandese annuncia che esso ebbe luogo nelle acque territoriali olandesi.

Mandano da Parigi la statistica del movimento delle navi mercantili nei porti francesi nella settimana terminata il 15 corrente. Da questa statistica risulta che le navi entrate sono state 1037, le uscite 1029, le affondate da sottomarini tedeschi ed austro-ungarici 3 al disopra delle 1600 tonnellate e 2 al disotto.

Un telegramma al *Matin* da Atene assicura che il Consiglio dei ministri è stato informato che le truppe inglesi hanno sgombrato l'isola di Taso.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PIETROGRADO, 19. — Il comunicato del grande stato maggiore dice: Fronte occidentale. — Nostri elementi si impadronirono con un attacco notturno del villaggio di Novitza a sud di Kalusz, ma subirono perdite e ripiegarono poi sulla estremità orientale del villaggio. Due attacchi nemici contro questi nostri elementi furono respinti dal nostro fuoco.

Durante il combattimento del giorno 17 presso Novitza ci siamo impadroniti di tre mitragliatrici ed abbiamo fatto prigionieri 8 ufficiali e 220 soldati.

Fronte romeno. — Fuoco di fucileria. — Fronte del Caucaso. — Nostri esploratori assalirono tre posti turchi a 15 verste a sud di Petraikale, fecero prigionieri ed incendiarono un ponte sul fiume Karchoutdarassi.

Aviazione. — In direzione di Baranovitchi un aeroplano nemico incendiò un nostro dirigibile. Gli osservatori sono salvi. In direzione di Leopoli un aeroplano nemico danneggiato prese terra nelle nostre posizioni. L'aviatore fu fatto prigioniero. Aeroplani nemici lanciarono circa 20 bombe su Monasterjisko.

PARIGI, 19. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Attività delle due artiglierie sull'insieme del fronte, particolarmente violenta tra la Somme e l'Aisne, nella regione Vauclerc-Craonne e sulla riva sinistra della Mosa. A sud di Saint Quentin i tedeschi dopo un violento bombardamento ieri sera verso le 21 lanciarono un attacco su un *fronte di circa 800 metri ad est di Gauchy*, sulla

collina del Moulin de Tousvens. Il nemico riuscì a prendere piede nella nostra trincea di prima linea, ma un contrattacco serrato all'alba lo respinse dalla maggior parte degli elementi che aveva occupati.

Iersera, dopo un bombardamento di grande intensità, i tedeschi contrattaccarono le nostre nuove posizioni del bosco di Avocourt; ma i nostri fuochi li arrestarono prima che potessero avvicinarsi alle nostre linee. Colpi di mano sulle nostre trincee del Pantheon, e poi a sud-est di Sapigneu e nella regione di Douaumont fallirono completamente. Invece un nostro reparto con riuscita operazione ad est di Badonviller inflisse gravi perdite all'avversario e fece prigionieri.

PARIGI, 19. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Durante la giornata l'artiglieria si è mostrata particolarmente attiva tra la Somme e l'Aisne. A sud di Saint Quentin il nemico ha tentato verso le 13,30 sulla collina del Moulin sous Touvent un nuovo attacco che è completamente fallito. Dopo un bombardamento di estrema violenza, che è durato tutta la mattinata, i tedeschi hanno attaccato le nostre posizioni da nord-est di Craonne fino ad est di Hurtebise. Il nemico ha fatto avanzare cinque divisioni della guardia, che si sono impegnate su parecchi punti in folte ondate. L'attacco è fallito completamente alle due ali; al centro soltanto ha potuto raggiungere alcuni elementi della nostra trincea di prima linea, ove i nostri contrattacchi lo hanno arrestato, dopo aver inflitto all'avversario le più gravi perdite. Il bombardamento nemico si è prolungato da una parte a sud di Borbény e dall'altra parte fino alla regione di Cerny, ove la fanteria tedesca, presa sotto i fuochi della nostra artiglieria, non potè muovere all'attacco.

Attività reciproca dell'artiglieria sulla riva sinistra della Mosa. Durante la giornata del 18 e del 19 sulla città di Reims sono state lanciate altre mille e cento granate.

LONDRA, 19. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice: La recente lotta ad est di Monchy Lepreux, ci ha permesso di ristabilire i nostri avamposti in tale località, che avevano dovuto ritirarsi in seguito all'attacco nemico dell'11 corr. Reparti nemici furono respinti la notte scorsa ad ovest di Cherisy, prima che potessero raggiungere le nostre trincee.

Effettuammo riusciti colpi di mano ad est e ad ovest di Ypres, facendo alcuni prigionieri. Prendemmo anche alcuni altri prigionieri in un colpo di mano non riuscito del nemico contro un nostro avamposto ad est di Oost Taverne. Grande attività d'artiglieria durante la notte nei due campi avversari nella regione di Lombaertzyde.

LONDRA, 19. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice: Stamani di buon'ora a sud di Lombaertzyde il nemico attaccò di nuovo le nostre posizioni sotto la protezione di un violento bombardamento, a cui la nostra artiglieria rispose vigorosamente. Non fu che su una piccola porzione del fronte d'attacco che i tedeschi riuscirono a raggiungere le nostre linee, e tutti coloro che penetrarono nelle nostre trincee ne furono immediatamente ricacciati dai nostri contrattacchi.

Nuove informazioni circa le incursioni tentate dai tedeschi la notte scorsa ad ovest di Cherisy, dimostrano che esse furono spinte con grande risolutezza e fortemente sostenute dall'artiglieria. Ma i distaccamenti di incursione, accolti dal fuoco della nostra moschetteria e delle mitragliatrici, non riuscirono a raggiungere in nessun punto le nostre linee.

PARIGI, 19. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dello esercito d'Oriente, in data 18 corrente, dice: Giornata calma sull'insieme del fronte, tranne nel settore serbo, dove l'artiglieria nemica eseguì qualche bombardamento.

LONDRA, 19. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico di Salonicco dice: Nostri aviatori bombardarono Marinopolje e Vetrina nella valle superiore dello Struma, Saviak a sud di Demir-Hissar e la stazione di Angista. Un aeroplano nemico fu abbattuto in fiamme presso Angista.

LONDRA, 19. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni delle truppe britanniche in Mesopotamia dice: Sull'Eufrate in direzione di Amadieh, una nostra colonna attaccò l'11 corrente i turchi infliggendo loro considerevoli perdite durante un breve combattimento, ma, a causa dell'intenso calore non proseguì la marcia in avanti. In seguito alle operazioni degli ultimi dieci giorni avanzammo una diecina di miglia sull'Eufrate. Lo stato sanitario continua a migliorare comparativamente al periodo corrispondente dell'anno passato.

LONDRA, 19. — Un lungo comunicato ufficiale sulle operazioni militari nell'Africa orientale annuncia nuovi successi delle diverse colonne incaricate di operare l'investimento delle truppe tedesche a sud-est di Kilwa. A sud est di Iringa una colonna britannica ricacciò il nemico da posizioni fortemente difese sul fiume Ruipa. Più a sud un'altra colonna britannica marcia su Mahenge. Nell'estremo sud tutte le truppe tedesche ricacciate dalla regione di Songos verso nord sono inseguite in direzione Mahenge. Nel Nyassaland portoghese, truppe britanniche, cooperando coi portoghesi di Mlanje, cacciarono i tedeschi da Mwembe, che occuparono l'11 corrente, ed inseguirono poi il nemico per una trentina di miglia verso nord-est Nel nord i belgi marciano in direzione di Ikoma contro una piccola colonna tedesca attualmente ad ovest del lago di Natron.

Il discorso del nuovo cancelliere germanico

Telegrammi da Berlino, via Zurigo, recano il riassunto del discorso pronunziato ieri al Reichstag, dinanzi a numerosi deputati e grande folla nelle tribune, dal nuovo cancelliere tedesco Michaelis.

L'oratore, accennando all'ufficio assunto in un momento gravissimo, chiede al Parlamento una cooperazione piena di fiducia con quello stesso spirito che la Camera ha superbamente confermato durante la guerra. Difende il suo predecessore e tenta di dimostrare che la Germania non volle la guerra, ma fu provocata. Respinge il rimprovero che la guerra dei sottomarini sia contraria al diritto delle genti e urti contro i diritti degli uomini. (Applausi). L'Inghilterra - esclama - ci costrinse ad impugnare tale arma. Allorchè l'ultimo tentativo fatto dalla Germania per evitare le misure estreme con un'offerta di pace onestamente pensata fallì, la Germania poteva e doveva scegliere quest'ultimo mezzo come misura di rappresaglia impostale. Constata che la guerra dei sottomarini va raggiungendo i suoi scopi e soggiunge: « Possiamo guardare con piena fiducia al lavoro ulteriore dei prodi equipaggi dei sottomarini. Voglio profittare del momento in cui mi trovo ad un posto donde si può parlare facendosi udire lontano nel paese, per salutare dalla patria le nostre truppe su tutti i fronti, in terra, in mare, in aria e sotto il mare ».

Ciò che il nostro esercito ha compiuto in ormai tre anni, sotto la direzione di grandi condottieri, è inaudito nella storia mondiale. La nostra gratitudine è imperitura. Ma pensiamo anche ai fedeli e valorosi alleati. La fratellanza d'armi, stretta in giorni di lotta, non sarà sciolta. La Germania terrà fermo fedelmente all'alleanza ai trattati ed alle convenzioni.

Il cancelliere parla quindi della situazione militare. Dice che le relazioni del Comando supremo sono buonissime: in occidente l'offensiva di primavera è *fallita*; in oriente, a causa dei torbidi interni in Russia subentrò una calma relativa, e solo dopo che gli alleati della Russia stimolarono nuovamente i soldati russi, si venne all'attuale offensiva. L'obiettivo di questa erano Leopoli e i pozzi di petrolio di Drohobysk, per danneggiare i nostri sottomarini. Il generale Brusiloff ottenne con audacia e sacrifici enormi soltanto piccoli vantaggi. Mezz'ora fa ricevetti un telegramma dal maresciallo di campo, che dice:

« Al cancelliere dell'Impero tedesco — Reichstag.

« Provocato dall'offensiva russa, si è qui impegnato oggi un forte attacco, sotto la direzione personale del generale maresciallo di campo principe Leopoldo di Baviera. Le truppe tedesche, appoggiate da quelle austro-ungariche, hanno sfondato le posizioni russe presso Zloczow.....

Grida a sinistra: Si vuole influire su di noi (Rumori). Grida a destra: Pfui!

« Con ciò - continua il telegramma - i vantaggi riportati da Brusiloff sono neutralizzati ».

Michaelis dice: La Grecia, costretta colla violenza, è spinta alla

guerra contro di noi. Il nostro fronte, difeso insieme coi valorosi bulgari, tiene fermo. L'Italia, neanche con l'undecima battaglia dell'Isonzo contro i nostri fratelli d'arme austro-ungarici fedelmente provati nella lotta, può raggiungere Trieste. Dopo avere accennato che i turchi sono preparati per l'eventualità che venga ripresa la lotta nel Caucaso, nell'Irak e in Palestina, passa a parlare degli Stati Uniti.

« Guardiamo senza gravi apprensioni alle speranze dei paesi dell'Intesa nell'intervento dell'America. In conformità ai successi da noi ottenuti sinora domineremo con la nostra flotta particolare - coi sottomarini - anche questa situazione.

« Vengo ora a ciò che sta oggi per noi al sommo dell'interesse, al pernio delle nostre discussioni odierne. La Germania non volle la guerra, nè mirava ad estendere con violenza la sua potenza. Perciò non prolungherà la guerra neanche un giorno di più, quando potrà avere una pace onorevole, soltanto per fare conquiste violente (Grida da parte dei socialisti: Udite! Udite!). Ciò che noi vogliamo anzitutto è fare la pace come una potenza affermatasi con ricco successo.

Un popolo di non ancora settanta milioni che, a fianco dei fedeli alleati si afferma contro una quadruplice prevalenza di masse popolari, si consolida nella sua terra e si dimostra invincibile. Da ciò risultano per me gli scopi di guerra. In prima linea il territorio della patria è inviolabile. Con un avversario che esiga il territorio dell'impero non possiamo trattare. Se facciamo la pace, dobbiamo in prima linea ottenere che i confini dell'impero tedesco siano assicurati per tutti i tempi (Applausi). Dobbiamo garantire nelle vie dell'accordo (Applausi a sinistra e al centro) e del compromesso le condizioni vitali dell'Impero tedesco sul continente e oltre mare. La pace deve costituire la base della durevole conciliazione dei popoli. Essa deve - come è indicato nella mozione della maggioranza del Reichstag - prevenire ulteriori inimicizie tra i popoli in seguito ad una serrata economica; deve assicurarci che la lega d'armi dei nostri alleati non si trasformerà in una lega offensiva economica.

Questi scopi possono raggiungersi nell'ambito della mozione della maggioranza, come io la intendo. Non possiamo offrire la pace; altra volta la mano tesa onestamente strinse il vuoto. Ma se il nemico desidera entrare in negoziati, tutto il popolo tedesco - e l'esercito e i suoi condottieri sono d'accordo con questa dichiarazione - (grida a sinistra e al centro: Udite! Udite!) vuole che noi chiediamo al nemico che cosa ha da dirci. Quindi noi vogliamo, onestamente pronti alla pace, partecipare a negoziati. Sino ad allora resisteremo tranquilli e pazienti ».

Il cancelliere parla quindi delle difficoltà del vettovagliamento nell'epoca attuale e specialmente nel giugno, accennando al dissidio tra la campagna e la città.

Quanto ai problemi di politica interna, non può fare - dopo soli cinque giorni di ufficio - dichiarazioni esaurienti e definitive, ma è naturale ch'egli si ponga sul terreno del messaggio dell'11 luglio circa il diritto elettorale. Ritiene utile e necessario che tra i grandi partiti e il Governo sia tenuto il più stretto contatto; ma ciò è possibile soltanto a condizione che dall'altra parte si riconosca che il diritto costituzionale della direzione dell'Impero a guidare la politica non deve essere diminuito. Io non sono disposto a lasciarmi togliere di mano la direzione (Applausi). Navighiamo in un mare agitatissimo, in acque pericolose; ma la mèta ci sta lucente dinanzi agli occhi. Ciò che noi agogniamo è una nuova superba Germania; non una Germania terrorizzante con la forza delle armi, come credono i nemici, ma una Germania morale, timorosa di Dio, fedele, pacifica, potente, da tutti amata. Per questa Germania vogliamo lottare, e solo per questa Germania vogliamo sanguinare e morire coi nostri fratelli in campo. Questa Germania vogliamo conquistarci ad onta di tutti i nemici. (Applausi).

CRONACA ITALIANA

Ricorrendo l'onomastico di S. M. la Regina Margherita, sulla torre del Palazzo senatorio, su quella delle Milizie, da tutti gli edifizi pubblici e da moltissime case private della capitale sventolano bandiere.

Questa sera tutti gli edifizi municipali e le principali piazze e vie saranno illuminati straordinariamente.

Il sindaco di Roma, interprete dell'universale sentimento, ha inviato all'Augusta Signora il telegramma seguente:

Contessa Pes di Villamarina, Dama d'onore di S. M. la Regina Madre - Palazzo Margherita.

In questo giorno di gioia per la Dinastia gloriosa, pervengano alla Maestà Vostra gli auguri fervidi di Roma, che nella ricorrenza cara ad ogni cuore italiano, rinsalda la devozione e l'affetto verso l'Augusta Regina Madre, simbolo lucente di domestiche e regali virtù.

Sindaco: *Colonna*.

S. E. Meda a Parigi. — Durante il soggiorno dell'on. ministro nella capitale francese, oltre che il presidente della Repubblica ed il presidente del Consiglio, vide i ministri francesi del commercio e delle finanze ed i sottosegretari per gli esteri e per il blocco. Martedì scorso l'on. Meda partì per le Fiandre, ospite a Sox del presidente del Consiglio belga, De Brocqueville, presso il quale conobbe il ministro belga delle finanze. Mercoledì da Sox l'on. Meda si recò nel Belgio alla Panne, ove fu trattenuto in lunga e cordiale udienza dal Re Alberto del Belgio. Ritornato alla sera a Parigi l'on. Meda proseguì per l'Italia.

A proposito del soggiorno dell'on. Meda a Parigi, l'*Agence Economique et Financière*, ha pubblicato una pretesa intervista nella quale si attribuiscono all'on. ministro dichiarazioni in materia politica, industriale, agricola e doganale, che l'on. Meda non ha mai fatte.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ATENE, 19. — Un decreto radia dai quadri gli aiutanti di campo del Re e mette in disponibilità il colonnello Metaxas.

MADRID, 19. — Alcuni accidenti ferroviari segnalati tra Madrid, Valenza e Barcellona hanno interrotto totalmente e parzialmente la circolazione dei treni. I ferrovieri di Valenza e di Castellon hanno tentato stamani uno sciopero, ma hanno rinunciato al loro progetto. Questi avvenimenti sono assolutamente indipendenti dalla riunione di Barcellona. Il presidente del Consiglio Dato ha confermato ai giornalisti che l'aspetto di Barcellona è normale. La gendarmeria occupa la piazza Saint Jormes luogo di riunione dell'assemblea progettata.

MADRID, 19. — La tranquillità è assoluta a Barcellona e in tutta la zona industriale, compresi i sobborghi; gli operai lavorano come di consueto. Il servizio dei trams è normale. Le Case di commercio sono tutte aperte. Anche nelle principali città della provincia di Barcellona la calma è pure assoluta.

BARCELLONA, 19. — L'assemblea dei parlamentari ha avuto luogo al palazzo delle industrie elettriche, ma all'inizio della riunione giunse il governatore e ne ottenne lo scioglimento. La tranquillità è completa.

ZURIGO, 19. — Il *Volksrecht* è informato da Varsavia che il 7 e l'8 corrente vi furono dimostrazioni di operai e conflitti con la truppa, nei quali si ebbero un morto ed alcuni feriti. Le dimostrazioni furono provocate da uno sciopero di solidarietà in seguito alla serrata di 150 operai da parte di due officine sotto l'amministrazione militare.

Nel bacino di Dombrova, parzialmente occupato dagli austriaci vi è uno sciopero di minatori.

Le legioni polacche, essendosi rifiutate di giurare fedeltà al futuro Re ed agli alleati austro-tedeschi, sono state trasportate nei campi di internamento di Szezystorn e Moodlin.

PIETROGRADO, 19. — Le energiche misure del Governo hanno fatto cessare le dimostrazioni massimaliste. Gli ammutinati sono stati arrestati. La calma ritorna. Il commercio viene ripreso.

Lo stato maggiore dichiara che i disordini sono cessati. Tutte le unità militari gli hanno diretto dichiarazioni con le quali affermano che sono pronte a sostenere il Governo per ristabilire l'ordine nella capitale.

Il Governo provvisorio in seguito ai casi di equivoci accaduti dopo il ritorno in Russia degli emigrati politici e specialmente dei disertori e renitenti sotto il vecchio regime, che pensavano che oramai non dovrebbero più prestare servizio militare, comunica che tutti gli emigrati di età idonea al servizio militare devono presentarsi secondo le regole generali alla visita militare e possono essere liberati soltanto se saranno trovati non abili al servizio.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.